



CITTA' DI VINCI

Città metropolitana di Firenze

ORIGINALE

SETTORE 4 - SETTORE CONTRATTI, TRIBUTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP

DETERMINAZIONE NR. 42 DEL 05/04/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 5/04/2023 AL 30/06/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO IN L. N. 120/2020 E MODALLA DITTA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - CIG: Z5C3AAD3A6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.SSA LUCII CECILIA

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.SSA DEANNA MASCHERINI



CITTA' DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze
Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 05/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/02/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2023-2025)";

RICHIAMATE la deliberazione di C.C. n. 16 del 28/02/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2023/2025 e le successive deliberazioni di variazione allo stesso;

VISTA la delibera della G.C. n. 50 del 3/03/2023 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 PARTE FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE RISORSE";

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 6 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 25 del 27.06.2022 avente ad oggetto: "Nomina della Dott.ssa Cecilia Lucii Responsabile del Settore IV "Contratti, Tributi, Attività produttive e SUAP"; e conferimento incarico posizione organizzativa;

RICHIAMATO l'art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi del D. lgs 50/2016;

CONSIDERATO che in data 31/03/2023 è terminato l'affidamento in appalto del servizio di attacchinaggio relativo alle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che si rende necessario procedere con l'affidamento in appalto del servizio di attacchinaggio relativo alle pubbliche affissioni per il periodo dal 5/04/2023 al 30/06/2023;

CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo alla società I.C.A. – Imposte Comunali Affini – s.r.l. e che la stessa ha formulato un'offerta, agli atti dell'ufficio, pari ad € 600 oltre iva per ogni mese di servizio

DATO ATTO che la società I.C.A. – Imposte Comunali Affini – s.r.l. ha esperienza pluriennale nella gestione del servizio in questione e che il preventivo proposto risulta coerente e congruo;

CONSIDERATO CHE l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dispone che" *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*"



CITTA' DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze
Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 05/04/2023

CONSIDERATO che, alla luce della vigente normativa inerente le forniture di beni e servizi la fornitura del servizio in oggetto è da considerarsi affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di spesa inferiore ad € 40.000 (IVA esclusa);

VISTO l'art. 37 c. 1 D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che” *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*”

CONSIDERATO che alla luce della vigente normativa, per il servizio in oggetto di importo inferiore ad € 139.000,00 (IVA esclusa), è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 Comma 2, Lettera A) Del D.L. 16/07/2020 N. 76 Convertito Con Modificazioni Nella Legge 120/2020 E Come Modificato Dal Dl 77/2021 Convertito Con Modificazioni Nella Legge 108/2021, con determina a contrarre, o atto equivalente di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

RILEVATO che:

- l'affidamento della fornitura in oggetto risulta di valore inferiore a quello previsto rispettivamente dall'art 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- la procedura di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 convertito dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e come modificato del dl 77/2021 convertito con modificazioni nella legge 108/2021 risulta essere idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la tempestività dell'approvvigionamento senza pregiudicare la sua economicità;

VISTO il dlgs 36 del 31/03/2023, pubblicato in gazzetta Ufficiale GU n.77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12, con cui è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici ed in particolare l'art. 229 a norma del quale “1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

DATO ATTO quindi che fino alla data del 1° luglio 2023 trova applicazione il dlgs 50/2016 salvo alcune disposizioni espressamente richiamate nel nuovo codice;

RICHIAMATI:

- l'art. 26, c. 3, della L. 23.12.1999, n. 488, e s.m.i., in base al quale le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o ad utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;
- l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 - Finanziaria per l'Esercizio 2007, in base ai quali:
 - a) le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o ad utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;
 - b) fermi restando i suddetti obblighi le amministrazioni pubbliche non statali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo



CITTA' DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze
Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 05/04/2023

328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 con il quale sono individuate le categorie merceologiche e le relative soglie ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi;
- l'art. 9 comma 7 del D.L. N. 66/2014 convertito in Legge dall'art. 1 della L. n. 89/2014 sul "Rispetto dei prezzi di riferimento";
- il D.Lgs. 18-4-2016 N. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;
- il D.LGS 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali;

VERIFICATO che:

- il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nelle categorie merceologiche stabilite dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 9, c 3, del D.L. 66/2014, in relazione alle quali il Comune è obbligato a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;
- per la fornitura del servizio in questione alla data odierna non risultano attivate convenzioni CONSIP di cui agli articoli 26, c. 3, della L. 488/99, e 1 comma 449 della L. 296/2006, a cui fare riferimento;

CONSIDERATO di dover procedere all'affidamento del servizio di attacchinaggio dal 5/04//2023 al 30/06/2023 alla ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL;

CONSIDERATO per i micro affidamenti d'importo inferiore ad € 5.000,00 oltre I.V.A. 22% non vige l'obbligo di approvvigionamento mediante strumenti telematici di cui all'art. 1 comma 450 del D.Lgs 296/2006;

VERIFICATO CHE:

- in merito ai requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è stata prodotta dalla Ditta .I. C.A. – Imposte Comunali Affini – s.r.l. - con sede legale in ROMA Lungotevere della Vittoria, 9, C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007 apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- sono stati effettuati i controlli relativi alle annotazioni ANAC e Camera di Commercio, con esito positivo, in data 5/04/2023;
- Certificazione Durc on line numero protocollo INAIL_36657367 Data richiesta 03/02/2023 Scadenza validità 03/06/2023 da cui risulta che la Ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL è regolare nei confronti di Inps e Inail;



CITTA' DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze
Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 05/04/2023

PRESO ATTO inoltre che è stata acquisita la comunicazione della ditta relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti viene prevista:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'applicazione di una penale nella misura minima del 10 per cento del valore del contratto;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, il servizio di attacchinaggio relativo alle pubbliche affissioni per il periodo dal 05/04/2023 al 30/06/2023, I.C.A. – Imposte Comunali Affini – s.r.l. - con sede legale in ROMA Lungotevere della Vittoria, 9, C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007 al corrispettivo di **€ 1800 oltre Iva 22% (di € 396) per un totale iva compresa Euro 2.196,00;**

2. DI IMPEGNARE a favore della ditta I.C.A. – Imposte Comunali Affini – s.r.l. - con sede legale in ROMA Lungotevere della Vittoria, 9, C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007 come sopra identificata, l'importo di € 2.196,00 IVA inclusa come segue:

Anno	Capitolo e Codice Bilancio	Spesa
2023	Cap. 990 "Spese per la gestione del servizio affissioni?" codice di bilancio 14.04.1	€ 2.196 (Iva inclusa) Esigibile entro il 31.12.2023

3. DI DARE ATTO che la ditta ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità conformemente alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 18/11/2010 e che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii, il CIG relativo alla presente fornitura è **Z5C3AAD3A6;**

4. DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al protocollo, così come concordato dalla ditta con l'Amministrazione comunale;

5. DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 1 della L. 135/2012;

6. DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti viene prevista:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'applicazione di una penale nella misura minima del 10 per cento del valore del contratto

7. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 L. 208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016);



CITTA' DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze
Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 05/04/2023

8. DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del PIAO annualità 2023-2025, se ed in quanto dovute;
9. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
11. DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di gestione.